



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 578 del 26-11-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI DOVUTI ALLA PRESENZA DI UN CORTILE INFESTATO DI STERPAGLIE ARBUSTI SELVATICI E PRESENZA DI MATERIALE EDILIZIO DI RISULTA, SITO IN CAMERINO VICOLO SOSSANTA, ACCATASTATO AL FOGLIO 61, PARTICELLA 292 , PROPRIETA' CONFORTI VERA.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di novembre, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PRESO ATTO

Della segnalazione pervenuta in data 22/09/2018, prot. 21107 all'ufficio della Polizia Locale di Camerino ed all'Ufficio d'igiene e Sanità pubblica dell'ASUR Marche AV 3, da parte di alcuni cittadini, inerente presunti inconvenienti igienico-sanitari causati da un'area privata recintata, incolta e con materiale edilizio di risulta, quali coppi e mattoni, accatastati, di proprietà della Signora Conforti Vera nata a Corridonia il 06/09/1941 C.F. CNFVRE41P46D042F residente a Camerino, via Roma, 12, nell'immobile sito in Vicolo Sossanta, accatastato al foglio 61, particella 292;

Che personale dell'Ufficio della Polizia Municipale a seguito della segnalazione ha effettuato in data 26/09/2018 un sopralluogo presso l'immobile di che trattasi accertando che *“il cortile interno confinante con vicolo Sossanta è recintato da un lato con ringhiera e lungo vicolo Sossanta con muretto in parte caduto all'interno; per accedere al cortile è presente un cancello chiuso con lucchetto. Al momento*

dell'accertamento nessuno era presente, il cortile adibito a giardino risultava incolto, erba alta, ortica, arbusti selvatici, mattoni e coppi accatastati; non avendo avuto la possibilità di accedere all'interno, dal controllo esterno non si sono notati rifiuti pericolosi presenti”;

Che lo steso personale della Polizia municipale ha contattato la proprietaria e che, nella mattinata successiva del 27/09/2018 la figlia della Sig.ra Conforti Vera, sig.ra Amici Alessandra, presentatasi presso l'ufficio della Polizia Municipale, aveva dichiarato che avrebbe provveduto non appena possibile al ripristino dell'area;

Che in data 12/10/2018 personale della polizia municipale è ritornato ad effettuare il sopralluogo presso l'area ed l'ha trovata nelle stesse condizioni del sopralluogo precedente in quanto la proprietaria non aveva provveduto ad effettuare i lavori di manutenzione;

Che il Dipartimento di prevenzione U.O.C. ISP. Igiene e sicurezza ambienti confinati dell'ASUR A.V. 3 con nota assunta al prot. 25143 del 15/11/2018 ha comunicato che *“in riferimento all'esposto in oggetto, sarebbe opportuno che, nonostante il particolare momento in cui versa la città, anzi, forse a maggior tutela della popolazione ancora residente, le aree private annesse alle abitazioni disabitate e lesionate dagli ultimi eventi sismici, sia in centro storico che in quelle limitrofe le zone rosse, seppur interdette alla popolazione, fossero tenute in discrete condizioni igienico sanitarie. Al fine non creare aree incolte dove possano trovare riparo e proliferazione animali potenzialmente pericolosi per l'uomo (topi, piccioni, serpenti...) andrebbero messi in atto, sia da parte della Pubblica Amministrazione che dai singoli proprietari o condomini, interventi come:*

- eliminazione del verde incolto;*
- divieto di abbandono dei rifiuti;*
- adozioni di eventuali operazioni di disinfestazione e/o derattizzazioni”*

Che personale dell'Ufficio tecnico in data 23/11/2018 si è recato in vicolo Sossanta per verificare le condizioni dell'area, constatando che la proprietaria non ha ancora effettuato le operazioni di manutenzione e pulizia del cortile oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO

Che l'Amministrazione comunale sta già attuando, come ha sempre fatto, la campagna di derattizzazione presso tali aree, con cadenza bimestrale, ultima ad Ottobre 2018, e che tale campagna potrebbe essere vanificata dal mancato mantenimento in discrete condizioni igienico sanitarie delle aree adiacenti alle strade pubbliche;

RITENUTO

pertanto, viste le persistenti condizioni del cortile sopra menzionato, di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO

L'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 avente per oggetto Istituzione del servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;

VISTO

Il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997n. 59;

VISTO

Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, Regolamento di polizia veterinaria;

VISTO

L'art. 50 del D.L. 18.02.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO

L'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

ORDINA

Al proprietario dell'edificio sito in Camerino vicolo Sossanta, accatastato al foglio 61, particella 292, Signora Conforti Vera nata a Corridonia il 06/09/1941 C.F. CNFVRE41P46D042F, residente a Camerino, via Roma, 12:

- di provvedere a propria cura e spese alla completa pulizia, bonifica e sanificazione del cortile dell'edificio medesimo di sua proprietà entro giorni 10 dalla notifica della presente;
- di adottare provvedimenti volti a evitare il ripetersi di detta situazione effettuando periodicamente la pulizia dell'area;

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00;

Che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Che, in caso di inadempimento, il Comune potrà agire in autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati;

AVVERTE inoltre

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del

provvedimento (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza al proprietario dell'edificio sito in Camerino vicolo Sossanta, accatastato al foglio 61, particella 292, Signora Conforti Vera nata a Corridonia il 06/09/1941 C.F. CNFVRE41P46D042F residente a Camerino, via Roma, 12;

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento l'ing. Marco Orioli Responsabile dell'U.T.C.;

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio online;

L'invio del presente provvedimento a:

- Responsabile del Settore Tecnico;
- Ufficio Polizia Locale
- ASUR Area vasta 3, servizio igiene e sanità pubblica U.O.C Igiene e sicurezza ambienti confinati;

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA